

LOSMA[®]

CODICE ETICO

SOMMARIO

PARTE I – PREMESSA ED OBIETTIVI

| | |
|---|--------|
| Art. 1. - Destinatari | pag. 3 |
| Art. 2. - Principi generali | pag. 3 |
| Art. 3. - Riservatezza e tutela della <i>privacy</i> | pag. 4 |
| Art. 4. - Tutela della proprietà intellettuale ed industriale | pag. 4 |
| Art. 5. - Utilizzo dei sistemi informativi | pag. 5 |

PARTE II – RAPPORTI ESTERNI

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Rapporti con i clienti | pag. 6 |
| Art. 2 - Fornitori e collaboratori esterni | pag. 6 |
| Art. 3 - Rapporti con le Istituzioni Pubbliche | pag. 6 |
| Art. 4 - Rapporti con l’Autorità Giudiziaria | pag. 7 |
| Art. 5 - Conflitto d’Interessi | pag. 7 |

PARTE III - RAPPORTI INTERNI

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Dipendenti e collaboratori | pag. 8 |
| Art. 2 - Sviluppo e formazione dei dipendenti | pag. 8 |
| Art. 3 - Sicurezza e salute | pag. 8 |
| Art. 4 - Tutela ambientale | pag. 8 |

PARTE IV – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

| | |
|------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Applicazione e diffusione | pag. 9 |
| Art. 2 - Sistema disciplinare | pag. 9 |

PARTE I – PREMESSA ED OBIETTIVI

Con il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”), la società Losma S.p.a. (di seguito denominata “Losma” o “la società”) intende formalmente definire l’insieme dei valori dalla stessa riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i suoi diritti, doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice è stato predisposto per indicare in via ricognitiva i principi ispiratori del comportamento di tutti i Destinatari, la cui osservanza è considerata un valore determinante per il successo di Losma e per la promozione del proprio patrimonio.

Il Codice individua, pertanto, i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito e/o in nome di Losma nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, colleghi, collaboratori, fornitori, Pubbliche Autorità.

ART. 1 – DESTINATARI

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti gli esponenti aziendali (amministratori e dipendenti) e collaboratori esterni (consulenti, appaltatori, clienti, fornitori, ecc.) di Losma.

La società adotta e diffonde il presente Codice, che si indirizza a tutti i soggetti che manterranno rapporti con Losma, i quali saranno tenuti a sostenere una condotta in linea con i principi contenuti nel Codice.

Losma si impegna a non iniziare o non proseguire alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi ai principi del presente Codice.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

La condotta di Losma, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede rispetto ai clienti, al personale, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti od Enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

L’amministratore, i dipendenti e tutti i collaboratori esterni di Losma, quali destinatari del presente Codice, sono tenuti ad attenersi ai principi nello stesso contenuti, e ad osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne.

Oltre che a regole codificate, il Codice è ispirato al rispetto degli altri, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale ed, in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell'immagine aziendale, della cultura d'impresa e del clima di lavoro.

Il rispetto delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi di Losma, consistenti nella creazione e nella massimizzazione del valore dell'azienda, per coloro che vi prestano attività lavorative, per i clienti e per la collettività nel suo complesso.

ART. 3 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione della loro attività nel rispetto delle norme vigenti. L'utilizzo delle stesse è circoscritto agli scopi connessi alla propria funzione

Allo scopo, Losma adotta ogni misura utile per tutelare la sicurezza dei dati e dei relativi documenti.

L'eventuale diffusione di documenti di origine interna potrà essere effettuata secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla regolamentazione in materia. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate all'organo amministrativo. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

ART. 4 – TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

La Società adotta adeguate misure ed iniziative volte a tutelare la propria proprietà intellettuale e a non violare quella altrui. In particolare la Società si impegna a:

- utilizzare esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative di cui ha diritto all'uso in forza di proprietà e/o compensi pattuiti con terzi a mezzo dei documenti contrattuali;
- utilizzare marchi il cui utilizzo rientra nella disponibilità della Società attraverso un legittimo titolo all'uso.

Inoltre, nell'ambito dei rapporti con i fornitori, la Società richiede ove possibile agli stessi di garantire che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti).

In tali rapporti, la Società adotta adeguate misure di manleva per qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi, dovute alla violazione di brevetti, marchi o nomi commerciali.

In nessun caso è consentito commercializzare prodotti industriali con brevetti, marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità del prodotto.

ART. 5 – UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI

La Società utilizza le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività, nel pieno rispetto delle normative in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi e delle procedure aziendali definite.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o comunque volte all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare i sistemi informativi o le informazioni di terze parti private o pubbliche o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessun Destinatario è, inoltre, consentito installare software privi di licenza sui computer della Società ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l'autorizzazione espressa del detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

E' fatto esplicito divieto di effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

PARTE II – RAPPORTI ESTERNI

ART. 1 - RAPPORTI CON I CLIENTI

La società vuole garantire la piena soddisfazione delle esigenze sia dei propri clienti che della proprietà anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di correttezza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando rapporti improntati al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio e antiusura.

ART. 2 – FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, *partner* commerciali) devono essere improntati a lealtà e correttezza. E' proibito ricevere od effettuare donazioni, favori o utilità di alcun genere, a eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore, purché non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per Losma e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata.

ART. 3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza e sono tenuti dal Presidente di Losma.

In particolare, le persone fisiche che, in ambito aziendale, intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la P.A., nonché i collaboratori esterni, i partner ed ogni altro soggetto esterno, devono operare secondo verità e correttezza.

In ogni caso, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

ART. 4 – RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura dell'Autorità Giudiziaria ed in genere in ogni contatto con la stessa, la Società si impegna a fornire la massima collaborazione a rendere dichiarazioni veritiere e rappresentative dei fatti, astenendosi da comportamenti che possano recare intralcio, nell'assoluto rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

Inoltre, tutti i Destinatari coinvolti in procedimenti giudiziari devono prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative dei fatti.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento;
- condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o persone a questi vicini.

ART. 5 – CONFLITTO D'INTERESSI

Nello svolgimento di ogni attività, Losma opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

I dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore diretto che valuterà il comportamento da tenere.

PARTE III – RAPPORTI INTERNI

ART. 1 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Losma offre pari opportunità di crescita professionale, escludendo arbitrarie discriminazioni, garantendo a tutti le medesime possibilità di carriera ed ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, basati su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali. Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

ART. 2 – SVILUPPO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La formazione dei dipendenti rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e capacità del patrimonio umano della società.

La formazione viene prestata con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di sviluppo individuale e professionale del personale.

Il personale partecipa alle iniziative formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

ART. 3 – SICUREZZA E SALUTE

Losma garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute ed igiene sul posto di lavoro secondo le normative vigenti, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

ART. 4 – TUTELA AMBIENTALE

I Destinatari, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e promuovono, inoltre, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

PARTE IV – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ART. 1 – APPLICAZIONE E DIFFUSIONE

Losma si impegna a diffondere il presente Codice tra tutti i destinatari. Allo scopo, l'amministratore e/o ciascun dipendente dovrà firmare una specifica dichiarazione nella quale confermerà l'avvenuta presa di conoscenza dello stesso.

Anche ciascun collaboratore esterno, cliente e fornitore dovrà firmare una dichiarazione contenente, oltre alla conferma della avvenuta presa di conoscenza dei contenuti dello stesso, anche l'impegno ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

La presente versione del Codice Etico è adottata da Losma con decorrenza a partire dal 02/12/2011.

ART. 2 – SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la società può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Ciascun dipendente informa con tempestività il proprio responsabile diretto dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell'attività lavorativa.

Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini della stessa al fine di poter consentire l'effettuazione di un'analisi appropriata.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dal CCNL, dallo Statuto di Losma e dalle disposizioni interne.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, ogni violazione costituisce fonte di responsabilità contrattuale e come tale potrà essere sanzionata secondo le previsioni della normativa di riferimento.